u. a. burch Anhebung der Betreibung unterbrochen. Unter "Ans hebung ber Betreibung" ist, wie aus ber überschrift zu Art. 67 und 68 Schkis in Berbindung mit Art. 67 Schkis hervorgeht, die Einreichung bes Betreibungsbegehrens zu verstehen. Demgegenüber kann nicht auf Art. 38 Abf. 2 SchRG verwiesen werben, wonach die Schuldbetreibung mit der Zustellung des Rahlungsbefehles beginnt und entweder auf dem Wege ber Pfandung, ber Bfandverwertung oder des Konkurses fortgesetzt wird, indem, nach ber überschrift zu ben Art. 38 ff., bas Gefetz damit nicht einen bestimmten Anfangsmoment, sondern lediglich die verschiedenen Arten ber Schulbbetreibung festseben will. Diefer Auffaffung, bag unter Anhebung ber Betreibung im Sinne bes Art. 154 aOR schon bie Einreichung bes Betreibungsbegehrens zu verstehen sei, liegt ber Gebanke zu Grunde, daß bie Berfahrung beffer burch eine Handlung bes Berechtigten unterbrochen werbe, als burch eine folche bes Betreibungsbeamten, beffen Nichtstun sonst bem Berechtigten jum Schaben gereichen wurde. Diese Auffassung entspricht auch bem vom Bunbesgericht in seinem Urteil vom 26. September 1912 in Sachen Huggler gegen Binber & Cie. (Praris I Nr. 258*) eingenommenen Standpunkt, wonach die Verjährung als unterbrochen angesehen wird, wenn berjenige, ber sich barauf beruft, alles getan hat, was an ihm lag, um die Unterbrechung herbeizuführen. Alsbann hat aber im vorliegenden Falle bie erste Unterbrechung der Berjährung am 7. Juni 1909, als dem Tage ber Ginreichung bes erften Betreibungsbegehrens burch ben Rläger ftattgefunden. Da nach Art. 157 Abs. 2 aOR bei Unterbrechung burch Schulbbetreibung die Berjährung mit jedem Betreibungsatt von neuem beginnt, wurde bie Berfahrung zum zweiten Mal am 10. Juni 1909 burch die Auftellung des am 7. Juni 1909 anbegehrten Zahlungsbefehles unterbrochen. Das Enbe ber Berjährungsfrift des Art. 14 EHS fällt baber auf ben 10. Juni 1911 und es ift, ba ber Kläger an biefem Tage für seine Forberung neuerbings bas Begehren um Betreibung stellte und baburch bie Berjährung zum britten Mal unterbrach, die Anhebung ber Klage am 12. Dezember 1911 rechtzeitig erfolgt.

3. u. 4. (Berschulbensfrage, Berechnung ber Entschäbigung).

Demnach hat bas Bunbesgericht erkannt:

Die Berufung wird in dem Sinne teilweise begründet erklärt, daß die von der Beklagten an den Kläger zu bezahlende Entschädigung von 9000 Fr. auf 8000 herabgesetzt ist; im übrigen wird das Urteil des Kantonsgerichts St. Gallen vom 29. November 1912 in allen Teilen bestätigt.

13. Sentenza 19 febbraio 1913 della 2º Sezione civile nella causa Dor, attore, contro massa della fallita S. A. Kursaal-Casino in Locarno, convenuta.

Contratto di opere. Il cumulo della qualità di liquidatore con quella di direttore di una società anonima non esclude la continuazione del contratto di servigi come direttore e non involve rinuncia tacita a questo posto.

La Camera Civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino ebbe, con sentenza del 4 giugno 1912, a giudicare:

Il dispositivo primo dell'appellata sentenza è confermato. Da questa sentenza si appellava l'attore, in tempo utile e per la via scritta, al Tribunale federale.

Il Tribunale federale considerando

In fatto:

A. — L'attore Luigi Dor era state assunte dalla Società Anonima Kursaal-Casino di Locarno quale Direttore di questo stabilimento per la durata di due anni, a datare dal 1º aprile 1910, con uno stipendio mensile di fr. 600. L'attore entrò in funzione il 18 aprile 1910 e percepì regolarmente il suo stipendio fino al dicembre 1910.

Il 14 gennaio 1911 gli azionisti decidevano lo scioglimento della Società e nominavano a liquidatore, con ogni più ampio potere, il sig. Dor, il quale, dopo aver proceduto alla realizzazione di alcuni beni della Società, presentava il 13 febbraio 1911 all'Autorità competente una proposta di concordato.

Con decreto del 18 febbraio 1911 il giudice accordò la

^{*} AS 38 II S. 515 f.

moratoria, la quale venne poi prorogata fino al 5 aprile 1911: inutilmente, chè il 1º luglio 1911 la convenuta doveva dichiararsi insolvibile e provocare l'apertura del fallimento.

Dalla graduatoria risulta che Dor insinuò un credito di fr. 3445 corrispondenti a sei mesi di stipendio anteriori al fallimento: l'amministrazione ammetteva questo credito per soli fr. 500, dichiarandolo però compensato con un preteso ricavo percepito dal Dor dalla vendita di oggetti spettanti alla Società.

Con petizione del 7 settembre 1911 Luigi Dor promuoveva azione alla massa della fallita Società Kursaal-Casino in Locarno, domandando che tutto il suo credito di fr. 3445 fosse ammesso nella prima classe della graduatoria.

Nella risposta, la convenuta conchiude alla rejezione completa della domanda, ammettendo però, subordinatamente, la collocazione del credito insinuato per una somma di fr. 500 da compensarsi con una maggior somma, « sottratta e dovuta da Dor alla massa ».

B. — La prima istanza cantonale, il Pretore di Locarno, decretò con sentenza del 15 marzo 1912 l'inscrizione del credito Dor in prima classe della graduatoria S. A. Kursaal limitatamente alla somma di fr. 145.

Da questa sentenza si appellava Luigi Dor al Tribunale di Appello: il quale però confermava la sentenza del primo giudice. In questa sentenza vien constatato che la convenuta, nel procedimento in appello, non ebbe a persistere nelle sue pretese subordinate di compensazione dell'eventuale credito Dor contro l'incasso della vendita di oggetti spettanti alla Ditta.

In diritto:

3. — Passando ad esaminare il merito della vertenza, questo giudice trova inoppugnabili gli argomenti della sentenza appellata tendenti a dimostrare che, per sè ed ipso facto, lo scioglimento di una società per azioni e la susseguente nomina dei liquidatori non annullano le mansioni degli organi amministrativi della società e non liberano quindi la società stessa degli obblighi assunti verso gli impiegati.

A ragione l'istanza cantonale osserva, che una società anonima disciolta non cessa di esistere giuridicamente: che le mansioni degli amministratori finiscono solo nel senso che resta loro proibito di fare nuove operazioni sotto la sanzione, che, violando essi questo divieto, contraggono una responsabilità solidale ed illimitata verso i soci ed i terzi: ma che lo scioglimento della società non può però per sè solo avere la virtù di por termine a contratti di opere esistenti tra la società e un di lei amministratore, direttore od impiegato.

4. — Ma non si può accedere al giudizio impugnato laddove esso ravvisa una tacita rinuncia da parte dell'attore alla carica di direttore del Kursaal nel fatto solo dell'avere l'attore accettato le mansioni di liquidatore della S. A. Kursaal in liquidazione.

È pacifico in atti che Dor ebbe infatti ad assumere le qualità di liquidatore a lui deferite nella riunione degli azionisti del 14 gennaio 1911. Ma basta questo fatto a provare che l'attore abbia con ciò rinunciato alla carica di direttore?

Se le mansioni di liquidatore escludessero necessariamente quelle di direttore di uno stabilimento, è certo che si dovrebbe arrivare alla conclusione dell'impugnata sentenza. Ma ciò non è. È concepibile che, accanto alla persona del liquidatore coesista anche la persona del direttore: quella, allo scopo di andare realizzando le attività di un'azienda, questa per continuarne, se tale è l'intenzione degli interessati, il tramite ordinario, i lavori giornalieri. L'esistenza di un liquidatore che deve fungere accanto o al disopra di un direttore avrà per effetto di limitare la cerchia delle attribuzioni del direttore, non di sopprimerla intieramente: al liquidatore spetteranno le operazioni di liquidazione propriamente detta (realizzazione delle attività, ultimazione di operazioni pendenti ecc. Art. 582 CO 1881); al direttore, la sorveglianza dei lavori giornalieri, specialmente laddove, come in un casino, questa vigilanza suppone conoscenze particolari, di carattere speciale e di natura tecnica.

Infine è necessario rilevare che la legge (CO) non contiene un divieto positivo di cumulo della qualità di direttore con quella di liquidatore di una società per azioni. Se dunque

le due mansioni non sono incompatibili, nè per virtù della legge, nè per intrinseca intolleranza, nulla osta a che il liquidatore di una società esista ed operi accanto al direttore della medesima. Quindi niente impedisce che le due qualità siano riunite nella stessa persona, siano cumulate nelle stesse mani. Ne sussegue che, dalla circostanza sola che Dor ha accettato senza riserva la carica di liquidatore, non è lecito inferire che egli si sia, nello stesso momento, svestito volontariamente dalle mansioni di direttore.

5. — Vero è che la ricorrente si poggia ad altri argomenti per arguire ad una rinuncia da parte del Dor agli onorari spettantigli in qualità di direttore.

Dalla testimonianza Wanderanvera però non risulta che, se pur si fece parola nella riunione degli azionisti del 14 gennaio 1911 di una speciale retribuzione al Dor per le sue nuove mansioni di liquidatore, ciò sia stato fatto nell'intenzione di sopprimergli gli onorari di direttore. E, comunque, pure ammettendo quest'intenzione nella convenuta, non fu poi provato che Dor l'abbia esplicitamente accettata.

Sta poi di fatto che, in seguito, di questa retribuzione non si fece più parola e che Dor ebbe ad assumere la liquidazione e a continuare la direzione tecnica del Kursaal, il quale non fu chiuso, ma restò aperto anche per i giuochi di azzardo ancora nell'aprile 1911. Per cui, avendo Dor realmente esercito le mansioni cumulative di direttore e quelle di liquidatore, non sarebbe equo privarlo dell'onorario che percepiva allorchè fungeva solamente da direttore.

(Poca importanza degli altri indizi di rinuncia ; ammontare del credito dell'attore.)

Per questi motivi,

il Tribunale federale pronuncia:

L'appellazione è ammessa e, annullata la sentenza 4 giugno 1912 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino, viene confermata la petizione 7 settembre 1911 nel senso che il credito Dor Luigi è da inscriversi per fr. 3445 nella prima classe della massa S. A. Kursaal-Casino di Locarno. 14. Arfeil der I. Zivilabteilung vom 28. Februar 1913 in Sachen Schweizerische Bundesbahnen, Bekl. u. Ber.=Kl., gegen

Süddeutiche Gifen- n. Stahlberufsgenoffenschaft, Rl. u. Ber. Betl.

Konkurrenz zweier durch Unfall entstandener Ersatzansprüche, der eine aus den Art. 50 ff aOR, der andere aus einer ausländischen Gesetzesbestimmung, - hier dem § 140 des Reichs-Gewerbe-Unfallversicherungsgesetzes -, die den ausländischen Träger der öffentlichrechtlichen Unfallversicherungspflicht - hier die Berufsgenossenschaft - als Legalzessionar in den Anspruch eintreten lässt, der dem Versicherten gegenüber einem Dritten auf Ersatz des Unfallschadens erwachsen ist. - Anspruchskonkurrenz und Regressverhältnis -. Die Frage, ob die schweizerischen Gerichte die durch die ausländische Bestimmung vorgesehene Legalzession anzuerkennen haben, beurteilt sich nach schweizerischem Rechte. soweit es sich um die Uebertragbarkeit der Ansprüche aus den Art. 50 ff. aOR und nach ausländischem, soweit es sich um das Rechtsgeschäft der Zession handelt. - Die Uebertragbarkeit ist hier zu bejahen, da der Rechtsübergang weder gegen die öffentliche Ordnung, noch gegen Sinn und Zweck der in Betracht kommenden schweizerischen Rechtsnormen verstösst, da der Schuldner durch den Gläubigerwechsel nicht schlechter gestellt wird und da eine privatrechtliche Legalzession vorliegt, wenn auch der auständische Träger der Versicherungspflicht eine Persönlichkeit des öffentlichen Rechts darstellt. -Beiziehung der Art. 51 rev. OR und Art. 100 des schweizerischen Unfall- (und Kranken-) Versicherungsgesetzes.

A. — Durch Urteil vom 31. Oktober 1912 hat die II. Zivilskammer des bernischen Appellationshoses in vorliegender Streitssache erkannt:

"3. Die Klägerin ist mit ihrem Rechtsbegehren sub Ziff. 1 "abgewiesen.

"4. Derfelben ist ihr Rechtsbegehren sub Ziff. 2 lit. a zu"gesprochen für einen Betrag von 577 Fr. 75 Cts. nebst Zins
"bavon seit 11. Mai 1910; soweit bieses Begehren weiter geht,
"ist die Klägerin damit abgewiesen.

5. Derselben ist auch ihr Rechtsbegehren sub Ziff. 2 lit. b zu= "gesprochen in bem Sinne, baß ihr die Beklagte monatlich einen